



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE n.5
PATRIMONIO – MANUTENZIONI – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO DI CASTEL SAN GIORGIO

Codice CIG (codice identificativo gara): 9217137E0F

INDICE

CAPO I -NATURA ED OGGETTO DELL' APPALTO	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 - Durata dell'appalto.....	3
Art. 3 - Ammontare dell'appalto	3
Art. 4 - Procedura e criterio di aggiudicazione	5
CAPO II- DESCRIZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	6
Art. 5 - Descrizione del servizio	6
Art. 6 - Manutenzione	6
Art. 7 - Verifiche e controlli.....	7
Art. 8 - Reperibilità, comunicazioni e attrezzature	7
Art. 9 - Personale della ditta affidataria e disciplina sul luogo di lavoro.....	8
Art. 10 - Corrispettivo di gestione	9
CAPO III - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI	10
Art. 11 - Responsabilità	10
Art. 12 - Norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.....	10
Art. 13 - Cauzione provvisoria e definitiva.....	11
Art. 14 - Obblighi assicurativi.....	12
CAPO IV– DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	14
Art. 15 - Divieto di cessione e subappalto	14
Art. 16 - Cessione dei crediti	14
Art. 17 - Modifiche contrattuali	14
Art. 18 – Cessazione anticipata.....	14
Art. 19 – Cessazione anticipata.....	15
Art. 20 - Risoluzione del contratto di concessione	15
Art. 21 - Recesso dal contratto di concessione	16
Art. 22 - Penalità	17
Art. 23 – Spese contrattuali.....	17
Art. 24 – Trattamento dei dati personali	18
Art. 25 – Controversie.....	18
Art. 26 – Disposizioni finali.....	19

CAPO I -NATURA ED OGGETTO DELL' APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L' appalto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione delle lampade votive del Cimitero Comunale di Castel San Giorgio.

L'impianto di illuminazione votiva attualmente esistente è costituito da circa 2.800 lampade votive.

L' Impresa aggiudicataria, in seguito chiamata "Impresa", si impegna ad eseguire tutte le prestazioni secondo le indicazioni tecniche contenute nel presente capitolato e in ogni documento a questi allegato, che formano parte integrante e sostanziale del contratto di concessione di concessione.

Le indicazioni tecniche contenute nel presente capitolato sono da intendersi minime e possono essere integrate nel corso dell'appalto. L'impresa dovrà svolgere le prestazioni richieste sulla base delle indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento.

L' Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato speciale, dal contratto di concessione di concessione e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale.

Art. 2 - Durata dell'appalto

L'affidamento avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di consegna del servizio escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo. La data di consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale.

Allo scadere dell'affidamento l'impianto con i relativi accessori dovrà essere riconsegnato al Comune in buono stato di conservazione e manutenzione, da accertarsi in contraddittorio.

Eventuali parti dell'impianto non in buono stato di conservazione e manutenzione dovranno essere ripristinati a cura e spese della Ditta concessionaria, senza che nulla le sia dovuto.

Qualora allo scadere del contratto di concessione di concessione non dovessero risultare completate le procedure per l'aggiudicazione del nuovo appalto l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 106 co. 1 del D.Lgs 50/2016 si riserva di procedere con atto motivato espresso, alla concessione di una proroga tecnica del servizio, agli stessi patti e condizioni, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e comunque per il tempo necessario per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

L'ammontare complessivo della concessione è stimato in € 138.880,00 iva compresa in ragione dei canoni/contributi di seguito riportati:

- canone annuo per luce perpetua € 11,00 iva compresa;
- canone per luce occasionale -croce piccola- € 11,00 iva compresa;
- canone per luce occasionale -croce grande- € 13,00 iva compresa;
- canone per luce occasionale -cuore - € 19,00 iva compresa;
- contributo nuovo allaccio per loculi ed ossari € 22,00 iva compresa;
- contributo nuovo allaccio per tombe di famiglia € 30,50 iva compresa;

applicati alle quantità indicate nella tabella che segue.

[A] Descrizione	[B] importo annuo	[C] Quantità	[D] = [B] x [C] Importo annuo	[E] = [D] x 3 Im- porto per n.3 anni
canone per luce perpetua	€ 11,00	2800 punti luce	€ 30.800,00	€ 92.400,00
canone per luce occasionale -croce piccola-	€ 11,00	500 punti luce	€ 5.500,00	€ 16.500,00
canone per luce occasionale -croce grande -	€ 13,00	200 punti luce	€ 2.600,00	€ 7.800,00
canone per luce occasionale -cuore -	€ 19,00	300 punti luce	€ 5.700,00	€ 17.100,00
contributo nuovo allaccio per loculi ed ossari	€ 22,00	40 nuovi punti luce	€ 880,00	€ 2.640,00
contributo nuovo allaccio per tombe	€ 30,50	80 nuovi punti luce	€ 2.440,00	€ 2.440,00

Il suindicato corrispettivo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, sarà versato direttamente dagli utenti alla società concessionaria a copertura dei costi diretti ed indiretti di gestione dell'intero servizio, stimati in complessivi € 113.100,00, come di seguito riportati:

[F] Descrizione	[G] importo annuo	[H] = [G] x 3 Importo per n.3 anni
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI Costo Energia Elettrica	€ 3.600,00	€ 10.800,00
COSTI MANUTENZIONE Sostituzione lampade e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici e costo personale	€ 18.000,00	€ 54.000,00
COSTI AMMINISTRATIVI Gestione contabilità, database utenze, inserimento pratiche nuove	€ 6.100,00	€ 18.300,00
OBBLIGHI RICOMPRESI NELL'APPALTO Realizzazione di nuovi impianti elettrici, installazione di almeno n.5 telecamere per la videosorveglianza del cimitero, dematerializzazione della documentazione dello stato di fatto delle concessioni in essere su programmi già in uso all'Amministrazione, rilievo generale degli impianti elettrici e tutte le migliorie tecnico/qualitative che saranno offerte in sede di gara	€ 10.000,00	€ 30.000,00

Con il corrispettivo l'aggiudicatario del servizio si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa di qualunque natura occorrente per la gestione del servizio, dei costi sostenuti per la costante manutenzione ordinaria e straordinaria, dei costi per la sostituzione lampade votive e dei relativi accessori e di quant' altro a suo carico sostenuto per l'espletamento del servizio.

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 l'ammontare massimo dell'appalto pari ad € 162.000,00 comprensivo dell'eventuale proroga tecnica del servizio per 6 (sei) mesi pari ad € 23.120,00.

Art. 4 - Procedura e criterio di aggiudicazione

Per la scelta del contraente si verrà utilizzata la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante la piattaforma telematica MePA.

Trattandosi di un servizio ad alta intensità di manodopera, come definito all'art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il criterio di aggiudicazione da adottare quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

I criteri qualitativi, i punteggi e le formule di calcolo, ecc. sono quelle che verranno espressamente individuate nella disciplinare di gara, con la precisazione che per l'offerta economica sarà richiesto un ribasso percentuale.

CAPO II- DESCRIZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Art. 5 - Descrizione del servizio

Il servizio lampade votive è esercitato dall'impresa affidataria, con propria autonoma ed insindacabile organizzazione amministrativa e finanziaria.

La prestazione delle operazioni cimiteriali a domanda individuale relative alla gestione dell'illuminazione votiva, consiste senza costi per il comune in:

- a)** realizzazione rete elettrica di illuminazione (relativa a qualsiasi tipo di nuove sepolture, inumazioni, tumulazioni, tombe di famiglia, cellette ecc);
- b)** servizio di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, estensione dei conduttori per l'illuminazione di viali, colombari, tombe di famiglia, loculi e cellette;
- c)** fornitura del servizio da parte del Gestore in ordine all'installazione, alla manodopera per il ricambio delle lampade votive;
- d)** costituzione o voltura a proprio nome delle utenze della energia elettrica votiva;
- e)** accensione di polizza assicurativa di adeguato importo per la responsabilità civile derivante da danni cagionati a persone o cose all'interno del cimitero per effetto degli impianti oggetto del presente affidamento;
- f)** aggiornamento completo iniziale e nel proseguo, annuo, delle utenze, da consegnare in copia completa su supporto informatico al competente Ufficio Comunale entro il mese di dicembre di ogni anno;
- g)** rilievo generale degli impianti, rilievo su formato compatibile con gli strumenti informatici comunali e suo aggiornamento in adeguata planimetria;
- h)** riscossione diretta delle tariffe a carico degli utenti anche con servizi di sportello all'utenza in locali dell'azienda, con attivazione modalità di pagamento telematiche e bancarie;
- i)** provvedere ed accertarsi, senza alcun costo aggiuntivo, che gli impianti siano realizzati in conformità alla normativa vigente, adeguando gli stessi qualora non conformi;
- j)** provvedere, senza alcun costo aggiuntivo, ad applicare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008;
- k)** designazione di un responsabile del servizio referente del Comune e dell'utenza.

Art. 6 - Manutenzione

Per tutta la durata dell'appalto la Ditta concessionaria ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza e funzionamento l'impianto di illuminazione votiva oggetto dell'appalto. Specifici interventi di manutenzione del predetto impianto potranno essere periodicamente ordinati per iscritto alla Ditta concessionaria dall'Ufficio Cimiteriale secondo le necessità che l'Ufficio stesso accerterà.

La Ditta affidataria, in costanza di tempo e per tutto il periodo d'appalto, avrà l'obbligo:

- a)** di assicurare che gli impianti elettrici a servizio delle lampade votive siano regolarmente efficienti in modo che le lampade votive stesse possano restare accese 24 ore al giorno di tutti i giorni dell'anno, ricevendo la necessaria corrente elettrica a bassa tensione;
- b)** di effettuare la sostituzione, entro 5 (cinque) giorni solari dalla segnalazione degli utenti o dell'Ufficio Cimiteriale, delle lampade votive difettose, bruciate o deteriorate, dei porta lampade difettosi e la riparazione dei cavi elettrici, in modo da ripristinare l'illuminazione del loculo, della tomba, della sepoltura e della cappella privata;

- c) di effettuare, annualmente, entro il mese di ottobre, una revisione totale di tutte le utenze e degli impianti elettrici, assicurando la regolare illuminazione delle lampade delle sepolture i cui proprietari risultino in regola con il pagamento dei canoni annuale di utenza.

Per nessun motivo potranno essere eseguiti lavori, anche di lieve importanza, nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 4 novembre.

Art. 7 - Verifiche e controlli

La Ditta affidataria ha l'obbligo di effettuare il servizio di manutenzione e sorveglianza delle lampade, ispezionando ogni singolo impianto almeno ogni sette giorni, salvo diversa intesa da concordare con l'Ufficio Cimiteriale, e provvedendo immediatamente alla riattivazione delle parti d'impianto non funzionanti.

Per guasti che coinvolgano non una lampada ma settori di impianto, l'intervento di riparazione dovrà essere immediato.

La manutenzione generale dovrà essere effettuata regolarmente, secondo le necessità ambientali e funzionali, al fine di assicurare regolarità di funzionamento e aspetto decoroso.

Per tutto il periodo di vigenza dell'affidamento in concessione, la Ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle verifiche dell'impianto di terra secondo le scadenze di legge, rimettendo all'Amministrazione comunale idonea certificazione attestante la regolarità dell'impianto di illuminazione votiva.

Contestualmente all'affidamento in argomento, dovrà essere effettuata - in contraddittorio con l'Ufficio Cimiteriale - la verifica sulla consistenza degli impianti e loro descrizione, nonché l'accertamento della consistenza del numero delle lampade votive, redigendo apposito verbale firmato dall'Appaltatore e dal responsabile dell'Ufficio Cimiteriale.

Inoltre, in occasione della Commemorazione dei defunti, ogni anno, prima dello smontaggio/rimozione delle lampade votive occasionali dovrà essere effettuata - in contraddittorio con l'Ufficio Cimiteriale - l'accertamento della consistenza del numero delle lampade votive occasionali, redigendo apposito verbale firmato dall'Appaltatore e dal responsabile dell'Ufficio Cimiteriale.

Alla scadenza della concessione l'impianto dovrà essere in perfetta efficienza e in ottimo stato di manutenzione; tali circostanze dovranno risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'impresa e sottoscritto dall'Appaltatore e dal responsabile dell'Ufficio Cimiteriale.

In caso di riscontrata deficienza, saranno comunicati all'Appaltatore l'elenco dei lavori che dovranno essere compiuti, a sua propria cura e spesa, per rendere l'impianto efficiente.

Art. 8 - Reperibilità, comunicazioni e attrezzature

L'impresa concessionaria dovrà individuare un responsabile che dovrà essere reperibile anche telefonicamente (telefono fisso e cellulare).

Le comunicazioni avverranno di norma tramite pec, senza necessità di invio delle stesse a mezzo posta; a tal uopo l'Impresa dovrà indicare un indirizzo pec sul quale inviare le comunicazioni.

Per lo svolgimento del servizio dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature, prodotti idonei, adeguati e non pericolosi.

Obbligo di garantire presenza trisettimanale.

Obbligo di garantire il pronto intervento entro 1 ora.

Obbligo di impegnarsi ad avere una sede operativa ad una distanza non superiore a Km 15.

Reperibilità nei giorni festivi per interventi immediati/urgenti, presenza di personale della ditta in loco nelle festività particolari (1 e 2 Novembre).

Art. 9 - Personale della ditta affidataria e disciplina sul luogo di lavoro

La Ditta affidataria dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi.

La formazione di tutto il personale impiegato oltre ai rischi riconducibili al settore elettrico, dovrà essere adeguata ai rischi specifici rilevabili nella sede di lavoro e tenere conto anche degli eventuali rischi "interferenziali" così come esplicitamente indicato dalla legge.

Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere disposte con operatori che hanno avuto un corrispondente percorso formativo in materia di salute e sicurezza.

La Ditta affidataria tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, compresa la dotazione dei "dispositivi di protezione individuale" (DPI), in conformità alle vigenti norme di legge in materia specifica (D.Lgs. 3.08.2009 n.81 e s.m.i.); obbligata, altresì, a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche.

Tutto il personale in carico alla Ditta affidataria dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

L' Affidatario dovrà curare particolarmente la formazione del personale relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro.

Il Comune avrà diritto di inibire l'accesso al Cimitero comunale a quei dipendenti della Ditta affidataria che contravvenissero alle disposizioni dell'Ufficio Cimiteriale e che comunque tenessero un contegno scorretto e non conforme all'austerità del luogo.

Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito su richiesta del Comune.

A1 personale della Ditta affidataria addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero accesso nel cimitero in qualunque momento, purché munito di tessera di riconoscimento.

Sarà pure consentito alla Ditta concessionaria prendere visione dei decessi giornalieri.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, determina grave inadempimento e, come tale, rappresenta causa di risoluzione del contratto di concessione.

L' Affidatario dovrà provvedere all'assicurazione infortuni e alle contribuzioni sociali per il personale impiegato per l'intera durata del contratto di concessione d'appalto secondo le disposizioni del CCNL e delle leggi in materia.

L' Appaltatore dovrà possedere o avvalersi di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali disposti dall'art 4 del D.M. 37/2008, quale referente della Ditta nei confronti dell'Ufficio Tecnico per la corretta gestione del presente capitolato.

Per tutta la durata dell'appalto la Ditta concessionaria dovrà osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto di concessione collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del

settore elettrico e negli accordi locali integrativo dello stesso, vigenti per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'Impresa concessionaria non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso d'inosservanza degli obblighi del comma precedente, accertata dall'autorità comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Ditta concessionaria riconoscerà la facoltà dell'Amministrazione comunale di provvedere in via sostitutiva avvalendosi della cauzione.

La Ditta concessionaria non potrà opporre eccezioni al Comune, né avere titolo a risarcimento di danni, obbligandosi a ripristinare l'importo cauzionale nell'importo originario.

Art. 10 - Corrispettivo di gestione

Il corrispettivo di gestione sarà versato direttamente dagli utenti alla ditta concessionaria, con il pagamento dei canoni/contributi elencati all'articolo 3 al netto del ribasso offerto in sede di gara.

CAPO III - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI

Art. 11 - Responsabilità

La Ditta concessionaria è la sola responsabile dell'efficienza dell'impianto elettrico votivo cimiteriale.

Nessuno e per nessun motivo potrà eseguire installazioni elettriche ed apportare modifiche all'impianto elettrico votivo del Cimitero.

Ogni lavoro abusivo sarà considerato manomissione e come tale perseguibile nei modi di legge.

E' consentito a terzi eseguire impianti elettrici solo all'interno delle cappelle private, con esclusione dei relativi allacciamenti alla rete cimiteriale alle cui operazioni dovrà provvedere direttamente la Ditta concessionaria.

La Ditta affidataria per patto espresso esonera l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare dal funzionamento e manutenzione degli impianti votivi del cimitero comunale oggetto del presente capitolato.

La Ditta affidataria ha il dovere di segnalare al Settore servizi al cittadino eventuali situazioni di pericolo che dovesse rilevare durante gli interventi di manutenzione ordinaria e, comunque, in ogni momento.

La Ditta concessionaria la sola responsabile (sia penalmente che civilmente) verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni, di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati a cose e persone, sia durante che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

Art. 12 - Norme in materia di sicurezza sui loghi di lavoro

I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Le attività oggetto del presente appalto generano rischi interferenziali e pertanto, prima della stipula del contratto di concessione, sarà redatto apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza denominato DUVRI che contiene indicazioni di massima che devono essere integrate e dettagliate, a cura e onere dell'impresa concessionaria, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

L'impresa, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro sulla base della propria esperienza, tenendo conto anche dell'evoluzione normativa connessa all'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati nel citato documento, i quali rimangono fissi ed invariabili.

L' Impresa non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita degli stessi e l'incolumità degli operai e dei terzi

assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Art. 13 - Cauzione provvisoria e definitiva

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al due per cento (2 %) dell'importo stimato dell'appalto riferito all'intero periodo di valenza contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

La cauzione provvisoria di cui al comma precedente può essere prestata:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione;
- b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile;

La cauzione provvisoria, e prestata nelle forme di cui alla precedente lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso l'Impresa concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui sopra e, in particolare, vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

E' richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento (10%) dell'importo finale definitivo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; qualora il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

La polizza bancaria o assicurativa, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto dal contratto di concessione di appalto, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta (con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC) dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per l'applicazione di penali; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura originaria qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo spirare del sesto mese successivo alla scadenza del contratto di concessione di appalto; lo svincolo e l'estinzione avvengono di

diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'importo della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria definitiva sono ridotti al cinquanta per cento (50%) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000.

Art. 14 - Obblighi assicurativi

L'appaltatore risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione ai servizi prestatati dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'A.C., agli utenti del servizio, a terzi e a cose.

L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna una polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati e che copra i danni subiti dall'A.C. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere presenti nell'area cimiteriale, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. L'appaltatore assume, pertanto, in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto l'appaltatore quanto dell'A.C. e degli utenti, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando l'A.C. da ogni responsabilità a riguardo.

La polizza dovrà prevedere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 500.000,00 per sinistro, massimale di € 2.000.000 per persona (terzo o prestatore di lavoro, compresi parasubordinati) che abbia subito danni per morte o lesioni personali e massimale di € 500.000 per danni a cose. La suddetta polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata del servizio e prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- a) l'estensione del novero dei terzi a: titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione; professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti; stagisti, tirocinanti e, in genere, partecipanti ad attività di formazione;
- b) l'estensione dell'assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene immobile o mobile ed attrezzatura utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;
- c) l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo della ditta aggiudicataria;
- d) l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera la ditta aggiudicataria si avvalga, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro (es. volontari, collaboratori ecc.), nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto, inclusa la loro responsabilità personale;
- e) l'estensione dell'assicurazione ai danni a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- f) l'estensione dell'assicurazione ai danni a condutture e impianti sotterranei in genere;
- g) riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): estensione dell'assicurazione ai lavoratori dipendenti, parasubordinati e ad ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;

l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n.1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati. In alternativa alla specifica polizza di cui sopra l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate nel presente articolo e produrre una appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di appalto contenente la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri, né limiti al massimale annuo per danni.

In caso di mancata consegna della copia conforme all'originale della polizza assicurativa specifica o dell'appendice di polizza entro il termine indicato, l'A.C. potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria presentata per la partecipazione alla procedura aperta

Resta a carico del Comune l'assicurazione dei danni cagionati o subiti dagli immobili oggetto della concessione ove la responsabilità per tali danni non sia imputabile all'Appaltatore né a soggetti dei quali la stessa sia tenuta a rispondere a norma di legge.

Il Comune non risponde in alcun caso dei danni subiti dai beni dall'appaltatore - o portati da quest'ultima nell'ambito dei cimiteri - salvo che tali danni siano riconducibili a responsabilità del Comune medesimo o di suoi addetti.

CAPO IV– DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 15 - Divieto di cessione e subappalto

E' vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto di concessione salvo quanto previsto all'art. 106, co. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016.

E' ammesso il subappalto ai sensi e alle condizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 fermo restando che la responsabilità nei confronti della stazione appaltante è dell'impresa appaltatrice.

L'appaltatore, dunque, resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.

Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto è tenuto ad indicare, in sede di gara le presentazioni che intende subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. Il subappalto è consentito per un importo non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto di concessione.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

Art. 16 - Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di concessione di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Comune prima o contestualmente al pagamento.

Art. 17 - Modifiche contrattuali

Nel caso di modifiche dei servizi oggetto del presente appalto, nei limiti di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, le parti interessate effettuano congiuntamente l'analisi delle nuove necessità programmatiche e organizzative redigendo apposito verbale delle variazioni concordate, al fine di rendere esecutive le disposizioni operative necessarie.

Nessuna variazione o modifica al contratto di concessione può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016.

Art. 18 – Cessazione anticipata

Qualora l'Appaltatore dovesse dare disdetta al contratto di concessione prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla

cauzione, addebitando alla inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

Art. 19 – Cessazione anticipata

Qualora l'Appaltatore dovesse dare disdetta al contratto di concessione prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando alla inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

Art. 20 - Risoluzione del contratto di concessione

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto di concessione mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei confronti dell'Impresa, nei seguenti casi e salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- b) recidiva per inadempimento alle disposizioni dell'Amministrazione riguardo al rispetto dei tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) arbitraria interruzione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto di concessione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto di concessione e allo scopo dell'opera;
- h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza e ai piani operativi di sicurezza di cui al presente capitolato, integranti il contratto di concessione, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dall'Amministrazione;
- i) inadempienza agli obblighi derivanti dall'appalto e, nonostante l'applicazione delle penalità e le diffide del caso, l'Impresa non provvede all'adempimento e pregiudichi, con il proprio comportamento, il normale esercizio dei servizi;
- j) reiterate inadempienze che comportano l'applicazione di penali in misura superiore al valore della cauzione definitiva e mancata integrazione della cauzione definitiva nel caso che questa sia utilizzata in rivalsa delle penali;
- k) le attrezzature costituenti la dotazione obbligatoria non sono conservate in piena efficienza, nella loro integrità e nel dovuto decoro, oppure l'Impresa cede ad altri anche parzialmente e provvisoriamente le attrezzature stesse, ovvero le sottopone a vincoli che ne limitano la libera disponibilità ed il normale impiego.

Il contratto di concessione è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e per:

- 1) morte del titolare dell'Impresa, quando questi sia una persona fisica e non abbia lasciato eredi o gli eventuali eredi risultino incapaci, qualunque ne sia la causa, a continuare l'esercizio del servizio;

2) scioglimento, cessazione od estinzione dell'Impresa

3) sopravvenuta impossibilità ad effettuare le prestazioni in conseguenza di forza maggiore

Nei casi di rescissione del contratto di concessione o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Impresa nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra l'Amministrazione e l'Impresa oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto di concessione e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Impresa, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Impresa inadempiente medesima;
- b) ponendo a carico dell'Impresa inadempiente:
 - i. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Impresa inadempiente;
 - ii. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - iii. l'eventuale maggiore onere per il Comune per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto di concessione originario.

Art. 21 - Recesso dal contratto di concessione

L'Amministrazione comunale avrà facoltà di recedere dal contratto di concessione in qualsiasi momento per giusta causa con un preavviso di 30 giorni, comunicato con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, senza corresponsione all'aggiudicatario d'indennizzo o corrispettivo alcuno per il recesso.

In tal caso verranno pagate solamente le prestazioni svolte fino al momento del recesso.

Il Comune si riserva, altresì, di non procedere all'aggiudicazione qualora, nelle more dello svolgimento della procedura di gara, Consip S.p.A. attivi una convenzione per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo qualità più convenienti.

In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi o altro, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono nulli.

In applicazione dell'articolo 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, il Comune dopo la stipula del contratto di concessione può esercitare, in qualunque momento, il diritto di recesso:

- i. quando i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. dopo la stipula del contratto di concessione siano migliorativi rispetto a quelli del contratto di concessione stipulato;
- ii. previa formale comunicazione all'aggiudicatario con un preavviso non inferiore a quindici giorni;
- iii. rifiuto dell'aggiudicatario ad una modifica delle condizioni contrattuali tale da consentire il rispetto del limite posto dalla convenzione Consip.

Art. 22 - Penalità

Fermi restando i provvedimenti di decadenza, risoluzione o revoca del rapporto di concessione del servizio, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio, rendono passibile l'impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dall'Amministrazione pari a € 100,00 (euro cento/00)

Preliminarmente all'applicazione di qualsiasi penale, l'Amministrazione contesta l'insorta inadempienza al domicilio dell'Impresa a mezzo di posta elettronica certificata; l'Impresa avrà la facoltà di produrre le proprie deduzioni entro il termine massimo di giorni cinque dalla ricezione del provvedimento. Dopodiché, la penale diviene esecutiva ed applicabile.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare l'importo della cauzione definitiva; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto di concessione.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei danni arrecati e/o gli oneri sostenuti dall'Amministrazione per ovviare alle inadempienze.

Qualora l'Impresa omette e/o ritarda di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra impresa – senza alcuna formalità nei confronti dell'Impresa – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso o non eseguito dall'Impresa stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione effettua la rivalsa, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Impresa ovvero, in mancanza o insufficienza, sulla cauzione definitiva che dovrà, in tale caso, essere immediatamente reintegrata.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi potranno comportare l'incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto di concessione.

Art. 23 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del successivo contratto di concessione e quelle accessorie e conseguenti al contratto di concessione stesso, sono poste per intero a carico del concessionario.

La concessione viene stipulata in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese accessorie se dovute, relative e consequenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di segreteria, sono a carico del concessionario.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

Al fine di consentire all'Impresa di espletare correttamente i servizi offerti compresi nell'appalto, il Comune si impegna a fornire le notizie anagrafiche relative ai defunti e ai loro familiari che dovessero servire per gli adempimenti connessi al servizio attraverso la presenza del personale dell'Ente destinato al servizio di custode.

Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") l'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'affidatario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo l'affidatario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

È fatto assoluto divieto all'affidatario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge.

Art. 25 – Controversie

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di concessione possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; il dirigente competente esamina la proposta di transazione formulata dall'Impresa, ovvero può formulare una proposta di transazione all'Impresa, previa audizione della medesima.

Tale procedura può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto di concessione o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Impresa non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dei precedenti commi e l'Impresa confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di concessione è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 241 del Codice dei contratti sempre che non si tratti di questioni che, per la loro natura, richieda il ricorso al Giudice ordinario e amministrativo. Il terzo arbitro con funzioni di presidente è nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due arbitri e, in caso di inerzia o mancato accordo entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dal Tribunale di Nocera Inferiore.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

La sede del collegio arbitrale è quella dell'Amministrazione.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Funzionario Responsabile del Settore n.5
f.to Geom. Mario Zappullo